

Noi esaltiamo i nostri tempi, e con ragione; e pure Dio sa, che in qualche parte i barbarici da noi tanto sprezzati, non ci superassero in alcuni regolamenti pel pubblico bene. Trovavansi allora alcuni, che giudicavano a capriccio, o sia *jure cervellotico*, come pareva alle loro gran menti (come talvolta accade anche a' giorni nostri), e però Lodovico II. Augusto in una Legge da me data alla luce, fece questa ordinazione: *De Judicio autem Judicis iam frequenter rememoramus, quia omnino consuetudinem judicandi injuste auferre volumus. Sed tantum secundum scripturam judicant, & nullatenus secundum arbitrium suum: Sed discant pleniter Legem scriptam. De quo autem non est scriptum, hoc nostrum consilium habeatur in quibusdam.* Talvolta ancora gl'Imperadori di allora chiamavano alla loro udienza i Giudici, e con paterna ed imperiosa insieme ammonizione loro ricordavano i doveri di sì importante Ufizio. Del che abbiamo un esempio in Lottario I. il quale nella Legge 29. fatta in Roma intimò a tutti que' Giudici di comparire davanti a lui per ben avvertirli *de ministerio sibi credito*. Ne gli Strumenti antichi di Roma, e di Ravenna s'incontrano *Judices Datiri*. Altro io non so per ora intendere con questo nome, che i Giudici Delegati per qualche causa particolare, Nell' Anno 1217. Jacopa, già Moglie del Sig. Graziano Frangipane, in *praesentia Domni Petri Stephani Ciceronis, Datiri Judicis*, fa la remissione di un debito. E in un Placito, che *Dominus Oldaricus Subdiaconus, & Missus Domni Ottonis Imperatoris*, tenne in Imola nell' Anno 998. insieme con *Erardo Conte* risederono ancora *Petrus Deo annuente Datirus, & Andreas Datirus*. Da questo Atto apparisce chi fosse allora il Padrone d' Imola (8).

OLTRE a questi Giudici, già dicemmo che intervenivano a i Giudizj anche gli *Scabini*, o sia gli *Scavini*, il nome de' quali dura tuttavia nella Germania, in Francia, e in altre contrade di Europa. Vestigio alcuno sotto i Re Longobardi non ne truovo in Italia, ma bensì sotto i Re ed Imperadori Franchi, i quali verisimilmente v' introdussero il nome, ed ufizio d'essi. Che avessero facoltà di giudicare, si può dedurre da uno Strumento dell' anno 816. accennato dal Bignon nelle Annotazioni a Marcolfo, dove nominati vengono *Judices, quos Scabinos vocant*. Parimente nella Legge Longobardica 45. di Carlo Magno, dove si tratta di quegli uomini, *qui propter eorum culpam ad mortem fuerint judicati, & postea vita eis concessa fuerit*: noi abbiamo queste altre parole: *Sed in Testimonium non recipiantur, nec inter Scabinos ad Legem judicandum locum teneant*. L'Esordio della susseguente Legge 46. ha queste parole: *Si alicui homini post judicium Scabinorum fuerit vita concessa &c.* Dal che apparisce, appoggiato anche a gli Scabini l' ufizio di giudicare, e che la lor balia si stendeva sino a dar sentenze di morte. Ma che divario passava fra i Giudici sopra da noi descritti, e gli Scabini? Se crediamo ad uomini dottissimi, cioè al Bignon, Du-Cange, Eccardo, ed altri, gli Scabini fu-

(8) Vedi le Annotazioni in fine del Tomo.